

**DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
AREA STUDI E DOCUMENTAZIONE – BIBLIOTECA GIURIDICA
SENTENZA C. COST. N. 187 DEL 15 GIUGNO 2011**

Impatto sulla ripartizione delle competenze
Stato – Regioni

GIUDIZIO
LEGITTIMITA'
COSTITUZIONALE
IN VIA PRINCIPALE

Legge Regione Marche 15 novembre 2010, n.16

(Assestamento del Bilancio 2010).

- **Art. 30 - previsione di integrazione del Piano di Ambito (art.149 del d.lgs 152/2006) con una serie di interventi dichiarati indifferibili ed urgenti da realizzare entro il 31 dicembre 2015 e contestuale previsione di consentire alle Province, entro il 31 dicembre 2015, ovvero in quello più breve entro il quale gli interventi saranno realizzati, di autorizzare, in via provvisoria, gli scarichi non conformi alla normativa vigente.**
- **Art. 40, comma 2 – “Il servizio idrico integrato, in quanto di interesse generale riconducibile ai diritti fondamentali della persona, non rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica”**
- **Art. 42, comma 7 - introduce il comma 1-bis all’art.4 della legge Regione Marche 12 agosto 2009, n.24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) in base al quale la cura delle procedure relative all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico spetta ai Comuni territorialmente competenti.**
- **Art. 42, comma 9 – interpretazione autentica del comma 1 dell’art. 61 della legge Regione marche 17 maggio 1999, n.10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, Nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa) nel senso di ricomprendere tra le funzioni amministrative concernenti la manutenzione dei porti, attribuite ai Comuni, le procedure relative all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.**

MATERIA	<ul style="list-style-type: none"> • Ambiente • Tutela della Concorrenza
LIMITI VIOLATI	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 117, primo comma Cost. “vincoli derivanti dalla Costituzione, dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali) • Art. 117 secondo comma, lettera e) Cost. “tutela della concorrenza” • Art.117, secondo comma, lettera s) Cost. “competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale”
RICORRENTE	Stato
RESISTENTE	Regione Marche

DECISIONE

La Corte ha dichiarato fondata la questione di legittimità dell'art.30 della legge Regione Marche 16/2010 in riferimento all'art.117, secondo comma, lettera s) Cost. (anche richiamando la sentenza 44 del 2011). La Corte ha precisato che nello svolgimento della sua competenza esclusiva, lo Stato è abilitato ad adottare **una propria disciplina, che costituisce un limite adeguato di tutela non derogabile dalle Regioni** (sentenza n.61 del 2009). Quanto alle Regioni, **nell'esercizio delle competenze, concorrenti o residuali, loro proprie, che intercettino la competenza in materia ambientale**, possono adeguarsi al limite posto dallo Stato in materia ambientale ovvero **determinare limiti di tutela più elevati rispetto a quelli statali** (sentenza 30 del 2009), **ma mai dettarne di nuovi più blandi.**

La Corte ha dichiarato fondata la questione di legittimità dell'art.40, comma 2 della legge Regione Marche 16/2010 in riferimento all'art.117, secondo comma, lettera e) Cost. E' stata richiamata la legislazione statale in materia, coerente con la normativa comunitaria ed è stato ritenuto incontestabile il presupposto che il servizio idrico integrato si inserisce in uno specifico e peculiare mercato (così anche sentenza 246 del 2010) che qualifica tale servizio di rilevanza economica e che conduce ad escludere ogni potere della Regione di pervenire ad una diversa qualificazione (sentenza 325 del 2010).

La Corte ha dichiarato fondata la questione di legittimità dell'art. 42, commi 7 e 9, della legge Regione Marche 16/2010 in riferimento all'art.117, secondo comma, lettera s) Cost. ritenendo **certo l'ambito materiale ambientale dell'intervento legislativo** ed in considerazione **dell'assoluta irrilevanza (ai fini dell'attrazione** alla competenza regionale concorrente, relativa ai porti e aeroporti e alla grandi reti di trasporto e navigazione) **del fatto che i rifiuti in argomento siano stati prodotti all'interno di una nave nel corso del tragitto compiuto dal porto di partenza a quello di arrivo.** Nella fattispecie non rileva il luogo di produzione dei rifiuti, ma il fatto che si tratti di rifiuti. Per la Corte la legge della Regione Marche ha inteso allocare, la funzione amministrativa relativa alla cura delle procedure finalizzate all'affidamento del servizio di gestione di una categoria di rifiuti presso il Comune, laddove la legge dello Stato (art.5, comma 4, del d.lgs. 182/2003) ha, viceversa individuato nella Regione il soggetto pubblico cui tale funzione è assegnata.

<p>IMPATTO SULLA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE NORMATIVE</p>	<p>Nel dichiarare la competenza esclusiva statale in materia di tutela ambientale, la Corte ha riaffermato che le Regioni, <u>nell'esercizio delle competenze, concorrenti o residuali, loro proprie, che intercettino la competenza in materia ambientale,</u> possono adeguarsi al limite posto dallo Stato in materia ambientale ovvero determinare limiti di tutela più elevati rispetto a quelli statali (sentenza 30 del 2009), ma mai dettarne di nuovi più blandi.</p>
--------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------